



COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - SALDO 2013 (c.d. MINI-IMU)

Ai sensi del comma 5 del D.L. 133/2013 (in attesa di conversione in Legge) come modificato dalla Legge 147/2013 entro il 24 gennaio 2014 deve essere effettuato il versamento **in misura pari al 40 per cento** dell'imposta municipale propria (I.M.U.), dovuta per l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o *confermate dal Comune per l'anno 2013* e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

ovvero :

ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

d) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

ovvero:

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ***purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia*** posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ***Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.***

Aliquota deliberata dall'Ente :

Fattispecie	Aliquota	Detrazione €	maggiorazione della detrazione €
Abitazione principale e pertinenze	0,5 %	200,00	di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400.

Aliquota statale :

Fattispecie	Aliquota	Detrazione €	maggiorazione della detrazione €
Abitazione principale e pertinenze	0,4 %	200,00	di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

TUTTE LE RENDITE CATASTALI VANNO RIVALUTATE (ANCHE QUELLE DI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)

1) rivalutare la rendita

RENDITA CATASTALE X 5 : 100 = RIVALUTAZIONE

RENDITA CATASTALE + RIVALUTAZIONE = **RENDITA RIVALUTATA**

2) calcolare il valore dell'immobile

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10	160
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)	80
Immobili accatastati in categoria D/5	80
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5)	65
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe)	55
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5	140

RENDITA RIVALUTATA X MOLTIPLICATORE = VALORE DELL' IMMOBILE

4) calcolo dell'imposta

EFFETTUARE IL CALCOLO AL 4 % PER OTTENERE L' IMPOSTA BASE

VALORE DELL'IMMOBILE X 4 : 1000 = IMPOSTA ANNUA DA VERSARE

IMPOSTA ANNUA DA VERSARE – DETRAZIONE = **IMPOSTA ANNUA BASE**

EFFETTUARE IL CALCOLO AL 5 % PER OTTENERE L' IMPOSTA COMUNALE

VALORE DELL'IMMOBILE X 5 : 1000 = IMPOSTA ANNUA DA VERSARE

IMPOSTA ANNUA DA VERSARE – DETRAZIONE = **IMPOSTA ANNUA COMUNALE**

IMPOSTA COMUNALE – IMPOSTA BASE = DIFFERENZA ANNUA

((DIFFERENZA ANNUA /100) X 40) = IMPOSTA DA VERSARE

ENTRO IL 24/01/2014

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24: codice tributo 3912 anno di riferimento 2013 saldo.

Per maggiori informazioni:

*Comune di PIOSSASCO - Ufficio Tributi - via Alfieri 4 presso la mediateca comunale .
Orari apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,45 -
martedì chiuso*

E-mail: rmartinatto@comune.piossasco.to.it - PEC: comune.piossasco@legalmail.it

Tel. 0119027275-231-259

È disponibile un servizio di calcolo e stampa F24 on-line: www.comune.piossasco.to.it